

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.R

La **Prof. ssa Giorgia Casimo** nata a Messina il 09.06.1997 (c.f. CSMGRG97H49F158E) residente in Terme Vigliatore (ME) VIA Don Luigi Sturzo n. 11, rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo Mandanici del foro di Barcellona P.G. c.f. MND VCN 65R03 Z133R, con indirizzo di posta certificata avvatomandanici@pec.giuffre.it e fax 090 9410476, n virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,

- **RICORRENTE** -

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- tutti i **controinteressati** in atti;

PREMESSO CHE

- 1) La ricorrente ha conseguito, in data 08/04/2021, la Laurea Magistrale in Scienze dell'Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, presso l'Università e-Campus (v. doc. all.), idonea all'insegnamento per le classi di concorso **A-048** e **A-049**;



2) In data 28/05/2020 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (v. doc. all.) presso l'Università degli studi di Messina, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. lgs 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15);

3) In data 30/05/2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capo- fila (v. doc. all.);

4) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della Laurea e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella **prima fascia delle G.P.S.** nonché nella II fascia delle G.I. dalle quali è stata illegittimamente esclusa.

Con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 è stata dettata la disciplina sulla istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e delle graduatorie d'Istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e sul conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Secondo la disciplina dettata da tale ordinanza nell'ambito delle GPS si differenziano

1) la prima fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio e dello specifico titolo di "abilitazione"

2) la seconda fascia in cui sono inseriti i docenti in possesso del titolo di studio ed uno dei seguenti requisiti:

a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del D.lgs.59/17 [cioè dei 24 CFU];



- b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado
- c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso.

E per quanto riguarda le graduatorie di Istituto ha stabilito l'O.M. 60/2020 (art. 11) che

a) la prima fascia è costituita dalle vecchie GAE

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia.

c) la terza fascia d'Istituto è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia..

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discriminante per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS (nella seconda o nella terza fascia delle graduatorie di Istituto) va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della c.d. "abilitazione" all'insegnamento.

Ciò perché a norma del citato art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 soltanto il docente "abilitato" avrebbe titolo per accedere alla prima fascia delle GPS e quindi alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

La ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento in prima fascia GPS relativamente al biennio 2022/2024, ma il sistema informatico del Ministero **ha inserito la ricorrente in 2 fascia GPS** sulla base del presupposto che la stessa non fosse in possesso di idonea abilitazione.

Oggi è, quindi, inserita in 2 fascia GPS per le seguenti classi di concorso con il punteggio di seguito indicato

Classe di concorso	Punteggio
A048 - Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado	56
A049 – Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di I Grado	50

Automaticamente è inserita in terza fascia delle graduatorie di istituto per le stesse classi di concorso e con lo stesso punteggio.

La ricorrente ha diritto ad essere inserita in 1 fascia GPS poiché laureata ed in



possessione dei 24 CFU ex art 5 comma 1 lettera b) del D.lgs. 59/17.

Sulla irrilevanza del requisito della c.d. abilitazione e sulla sufficienza del requisito dei 24 CFU per essere inserita in 1 Fascia GPS.

La L. n. 107/2015 ha previsto in generale al comma 110 dell'art. 1 che possono partecipare al concorso per l'insegnamento solo i docenti abilitati; la stessa legge ha previsto l'emanazione di decreti delegati per disciplinare la materia (e fra questi particolare importanza riveste ai ns fini il D.lgs. 59/2017).

L'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 così dispone: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [ossia per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado], il possessione dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possessione congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possessione di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

La norma sopra riportata ha introdotto nell'ordinamento una equiparazione tra l'abilitazione e il possessione congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU in materie specifiche (cioè nelle discipline antropo-psico- pedagogiche).

Quindi in conseguenza della novità normativa se l'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 59/2017 legittima i docenti laureati e in possessione di 24 CFU in specifiche materie a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando questi titoli (laurea + 24 CFU) al titolo dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso sarà naturale conseguenza che i medesimi docenti laureati e in possessione dei 24 CFU in specifiche materie – al pari dei docenti in possessione del titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso, a cui sono normativamente equiparati – devono anch'essi essere considerati docenti abilitati all'insegnamento. Nel nostro caso la ricorrente è in possessione di laurea magistrale ed ha conseguito l'ulteriore titolo dei 24 CFU ed è quindi



perfettamente equiparabile al docente abilitato.

Il diritto della ricorrente ad essere qualificato come docente abilitata all'insegnamento discende, dunque, direttamente dalle disposizioni normative di rango primario che si sono appena analizzate (e in particolare dal citato art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017).

E pertanto egli ha diritto ad esser inserita in 1 Fascia GPS.

**Violazione della Direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla direttiva 2013/55/UE) nonché del D. Lgs. 206/2007 (come modificato dal D. Lgs. 15/2016).
Sentenza Corte di Giustizia Unione Europea del 26.11.2014 (c.d. sentenza Mascolo)**

Che il docente laureato ed in possesso di 24 CFU nelle materie previste dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 debba essere considerato in possesso della "abilitazione" – o di un titolo equipollente all'abilitazione – ed abbia, dunque, il diritto ad essere considerato docente abilitato ai fini dell'inserimento nella 1 Fascia GPS discende, altresì, dal diritto comunitario.

La Direttiva n. 2005/36 all'art. 1 afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al "possesso di determinate qualifiche professionali".

E l'art 3 della direttiva individua queste "qualifiche professionali" nelle

le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale

Lo stesso art 3 della direttiva precisa che è "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente.

E così dispone per l'esercizio delle professioni regolamentate il d.leg.206/2007 che la direttiva ha recepito.

L'ordinamento europeo valorizza, dunque, la competenza concretamente acquisita dal docente.

Con la conseguenza che, la "qualifica professionale" è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante.

In sostanza, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE (recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016) l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (nel



caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Per contro, le procedure previste in Italia per il conseguimento nell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti non sono contemplate dalla normativa europea e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento.

Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono al più dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/2017 debba essere considerato in possesso della "abilitazione" – o di un titolo equipollente all'abilitazione – ed abbia, dunque, il diritto ad essere considerato docente abilitato ai fini dell'inserimento nella 1 Fascia GPS discende, altresì, dal diritto comunitario.

Sicché i provvedimenti ministeriali (O.M. n. 60/2020) ed eventualmente anche normativi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo / qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs. 206/2007 e dal d.lgs. 15/2016) e, come tali, vanno disapplicati da codesto Tribunale. Nella fattispecie la ricorrente è in possesso delle qualifiche professionali del tipo di quelle previste dalla medesima Direttiva CE n. 2005/36 ed è quindi pienamente conforme al diritto europeo consentirne l'accesso alle graduatorie destinate ai docenti abilitati.

Si riconferma nel sostegno l'equiparazione di abilitazione (classicamente intesa) e possesso di titolo di studio congiunto ai 24 CFU.

Ne consegue sillogisticamente (e si conferma) che se i docenti in possesso della laurea con i 24 CFU sono docenti in possesso di titolo abilitante che possono accedere al TFA sostegno deve conseguentemente consentirsi agli stessi l'inserimento nella 1 Fascia delle GPS e quindi nella 2 Fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che il docente in possesso di laurea e 24 CFU



deve considerarsi soggetto abilitato ai fini dell'inserimento nella 1 Fascia GPS (e conseguentemente nella 2 fascia delle graduatorie d'istituto)

Segnatamente dal combinato disposto di tutte le norme sopracitate si evince che allo stato il docente che sia al contempo laureato e in possesso di 24 CFU deve essere considerato docente abilitato all'insegnamento, ad ogni effetto.

Non solo è chiara la disposizione normativa, ma sarebbe del tutto illogico che l'ordinamento italiano sul punto violasse la normativa comunitaria ed ancor più che un docente laureato con 24 CFU possa conseguire il titolo di specializzazione in sostegno e non possa essere considerato idoneo ed abilitato per esserne inserito nella 1 Fascia GPS.

Sul punto la giurisprudenza di codesto On.le Tribunale è pacifica nel riconoscere nei casi come quello oggetto di causa il diritto della docente di essere inserita nella 1 Fascia GPS.

SUL PERICULUM IN MORA

L'inclusione in 2 Fascia e non nella 1 Fascia costituisce danno notevole per la ricorrente.

Come ha rilevato codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo sussiste l'esistenza del requisito del *periculum* stante il rischio della perdita dei contratti, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa".

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE



All' On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris e del periculum in mora* e, quindi, che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e 24 cfu;
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso A-048 e A-049, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) **NEL MERITO**: Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e 24 CFU per la classe di concorso A-048 e A-049;
- 4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le sopra citate classi di concorso, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei legali che si dichiarano antistatari;

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente contro il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO



la ricorrente

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è dovuto il contributo unificato nella misura di Euro 259,00.

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; 24 cfu; Laurea; domanda inserimento graduatoria II fascia del 30/05/2022; graduatorie A048, A049, Autocertificazione reddituale.

Messina, li 06/09/2022

Avv. Vincenzo Mandanici

